

BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin
Dottore Commercialista
Margherita Cabianca
Dottore Commercialista
Francesca Gardellin
Dottore Commercialista
Viviana Pigal
Dottore Commercialista

Padova, 23 Marzo 2020

A tutti i Clienti

Loro sedi

Dott.ssa Nicla Pirro
Dottore Commercialista

Circolare n. 12 del 2020

Dott.ssa Alessia Bettin
Dott. Enrico Lanza
Dott. Nicholas Varrese

Oltre a quanto già illustratovi nell'immediatezza in relazione alla sospensione delle attività delle aziende ed alla sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, come disposti dal c.d. "Decreto Cura Italia" e dal DPCM 22/03/2020, proponiamo, di seguito, una sintesi di altre novità di rilevante importanza.

Of counsel

Legali
Avv. Majla Genero
FORO DI PADOVA
Avv. Daniel Wahal
FORO DI PADOVA
Avv. Evelyn Povoleri
FORO DI PADOVA
Avv. Roberto Carfagna
FORO DI VICENZA
Avv. Paola Alfonsi
FORO DI PADOVA
Avv. Agostino Cacciavillani
FORO DI PADOVA

Risk manager
Dott. Francesco Filippi
Andrea Filippi

Richiesta al Prefetto [Lettere d) e g) DPCM 22.3.20] per aziende in filiera con altre autorizzate ad operare

È prevista la possibilità di richiedere al Prefetto competente per territorio l'autorizzazione ad operare per quelle aziende che, pur non esentate dalla sospensione delle attività, ritengono di essere necessarie per alimentare la filiera di quelle autorizzate a rimanere aperte dal DPCM citato.

Si devono indicare con Pec circostanziata al Prefetto i clienti ed i prodotti per i quali si ritiene di dover rimanere in attività. Per quelle lavorazioni la produzione è automaticamente autorizzata, a meno che il Prefetto, assunte le informazioni del caso, non comunichi l'obbligo di cessazione, non ritenendo sufficienti le ragioni addotte.

Alleghiamo un facsimile di richiesta al Prefetto.

Indennità professionisti / Co.Co.Co. - Art. 27

È previsto il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi titolari di partita IVA "attiva" al 23.2.2020;
- soggetti titolari di rapporti di Co.Co.Co. "attivi" alla medesima data;

iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previ apposita domanda.


Indennità artigiani / commercianti - Art. 28

È previsto il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad

Associazione Professionale
P.zza A. De Gasperi 45/A
35131 Padova
Telefono +39 049 664488
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288

e-mail
segreteria@balineassociati.it
studiobalin@legalmail.it
www.balineassociati.it



altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

L'indennità spetta, tra l'altro, agli artigiani / commercianti iscritti alla Gestione IVS. La stessa non dovrebbe spettare agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all'ENASARCO.

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previa apposita domanda.

Incumulabilità indennità - Art. 31

Le indennità di cui ai suddetti artt. 27 e 28 non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del D.L. n. 4/2019.

Istituzione fondo a favore dei lavoratori danneggiati dal covid-19 - Art.44

È prevista, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti / autonomi che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, l'istituzione di un apposito Fondo per il riconoscimento di un'indennità.

In particolare, con appositi Decreti il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF individuerà i criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità da destinare "a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria" di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENASARCO, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).


Finanziamenti Pmi - Art. 56

È previsto, al fine di sostenere le attività danneggiate dall'epidemia COVID-19, il riconoscimento, a fronte di un'apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione U.E. n. 2003/361/CE.

Le PMI, così definite dalla citata Raccomandazione, comprendono sia imprese che lavoratori autonomi.

In particolare è previsto che:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se superiori, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.



È altresì previsto che:

- possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie “*deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi*”;
- al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario autocertificare la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell’epidemia.

Alleghiamo una comunicazione del MEF con una serie di risposte alle domande più frequenti, oltre che dei facsimili di richiesta di sospensione ed autocertificazione.

Premio lavoratori dipendenti - Art. 63

È previsto, a favore dei lavoratori dipendenti (ex art. 49, co. 1, TUIR), il riconoscimento di un premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Tale premio:

- spetta ai soggetti con un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000;
- non concorre alla formazione del reddito;
- è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro (sostituto d’imposta ex artt. 23 e 29, DPR n. 600/73) a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 “*e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno*”;
- sarà “recuperato” dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24.

Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro - Art. 64


È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Decreto del MISE.

Credito d’imposta negozi e botteghe - Art. 65

È previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Tale credito d’imposta:

- spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);



- non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

Merita evidenziare che per beneficiare dell’agevolazione, la disposizione in esame non richiede il pagamento del canone di locazione dell’immobile.

Erogazioni liberali a sostegno del contrasto del covid-19 - Art. 66

È previsto il riconoscimento di una detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche/ enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell’epidemia COVID-19, a favore di:

- Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
- enti / istituzioni pubbliche;
- fondazioni / associazioni.

Merita evidenziare che l’ammontare della detrazione spettante non può essere superiore a € 30.000.

È altresì prevista la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte di imprese (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 27, Legge n. 133/99).

Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP “nell’esercizio in cui sono effettuate”.

Nel caso in cui il valore del bene sia:

- superiore a € 30.000;
- per sua natura, non determinabile con criteri oggettivi.

il donatore deve acquisire una perizia giurata attestante il valore del bene “recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene”.

Indennità collaboratori sportivi - Art. 96


L’indennità prevista dall’art. 27 del Decreto in esame (€ 600) è riconosciuta, per il 2020, anche a favore dei soggetti con rapporti di collaborazione ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, già in essere al 23.2.2020, presso federazioni sportive nazionali / enti di promozione sportiva / società / associazioni sportive dilettantistiche. Per il percipiente l’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito. L’indennità è erogata da Sport e Salute spa previa:

- apposita domanda;
- autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro.

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MEF e dell’Autorità delegata in materia di sport.

Proroga validità documenti di riconoscimento - Art. 104



È estesa fino al 31.8.2020 la validità dei documenti di riconoscimento / d'identità (anche elettronici) rilasciati da Amministrazioni pubbliche scaduti / in scadenza successivamente al 17.3.2020.

La suddetta proroga non è applicabile ai documenti validi per l'espatrio.

Approvazione bilancio 2019 - Art. 106

In deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, co. 2 e 2478-*bis*, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni). Quindi, di fatto, l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro il 28.6.2020.

Con l'intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (Spa, Sapa, Srl, Società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

- il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, co. 4, 2479-*bis*, comma 4, e 2538, co. 6., C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le Srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso al "coronavirus".

Proroga MUD - Art. 113

È prevista la proroga dal 30.4 al 30.6.2020 del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Balin & Associati